

Accordo di rete di scopo
ALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
approvato dalla Conferenza di Servizio
il 28 aprile 2022 ed integrato con decreto dirigenziale del 28.06.2022

**PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DEGLI ABUSI, DEL
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NEI CONFRONTI DEI MINORI**

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali e non statali degli Istituti:

N. ISTITUZIONE SCOLASTICA

- 1 I.C. Bontempi
- 2 I.C. Albiate e Triuggio
- 3 I.C. Via Monginevro
- 4 I.C. Barlassina
- 5 I.C. di Bernareggio
- 6 I.C. Giovanni XXIII
- 7 I.C. S. Andrea
- 8 I.C. Manzoni
- 9 I.C. Romagnosi
- 10 I.I.S. Leonardo Da Vinci
- 11 I.C. Carnate
- 12 I.C. Ada Negri
- 13 I.C. I Via Duca D'Aosta
- 14 I.C. II via Stelvio
- 15 I.I.S. Majorana
- 16 I.I.S. Versari
- 17 I.C. Cesare .Battisti
- 18 I.C. Marconi
- 19 I.C. Dante Alighieri
- 20 I.C. Via Prati
- 21 I.C. Via Agnesi
- 22 I.C. Via Tolstoj
- 23 I.T.I. Fermi
- 24 I.C. Don Rinaldo Beretta
- 25 I.C. Gabrio Piola
- 26 Liceo Artistico Modigliani
- 27 I.C. A. Volta
- 28 I.C. E. Toti
- 29 I.C. Lesmo
- 30 I.C. Elsa Morante
- 31 I.C. Fratelli Cervi
- 32 I.C. Leonardo Da Vinci

COMUNE

- AGRATE BRIANZA
ALBIATE TRIUGGIO
ARCORE
BARLASSINA
BERNAREGGIO
BESANA BRIANZA
BIASSONO
BOVISIO
CARATE BRIANZA
CARATE BRIANZA
CARNATE
CAVENAGO DI BRIANZA
CESANO MADERNO
CESANO MADERNO
CESANO MADERNO
CESANO MADERNO
COGLIATE
CONCOREZZO
CORNATE D'ADDA
DESIO
DESIO
DESIO
DESIO
GIUSSANO
GIUSSANO
GIUSSANO
LAZZATE
LENTATE
Lesmo
LIMBIATE
LIMBIATE
LIMBIATE

33 I.C. Via Pace	LIMBIATE
34 I.I.S. Luigi Castiglioni	LIMBIATE
35 I.C. De Amicis	LISSONE
36 I.C. I Via Mariani	LISSONE
37 I.C. II Rita Levi Montalcini	LISSONE
38 I.I.S. Meroni	LISSONE
39 I.C. Rodari	MACHERIO
40 I.C. Diaz	MEDA
41 I.C. Via Cialdini	MEDA
42 I.P.S. Lorenzo Milani	MEDA
43 Liceo Marie Curie	MEDA
44 AFOL Terragni Pertini di Meda e Pertini di Seregno	MEDA SEREGNO
45 I.C. Salvo D'Acquisto	MONZA
46 I.I.S. Achille Mapelli	MONZA
47 I.I.S. Ferrari	MONZA
48 I.I.S. Mosè Bianchi	MONZA
49 I.T.I. P. Hesemberger	MONZA
50 Liceo Artistico Nanni Valentini	MONZA
51 Liceo Carlo Porta	MONZA
52 Liceo Scientifico Paolo Frisi	MONZA
53 Liceo Zucchi	MONZA
54 I.C. A. Casati	MUGGIO
55 I.C. Salvo D'Acquisto	MUGGIO
56 I.I.S. Martin Luther King	MUGGIO'
57 I.C. Giovanni XXIII	NOVA MILANESE
58 I.C. Margherita Hack	NOVA MILANESE
59 I.C. Manzoni	ORNAGO BURAGO
60 I.C. Alfredo Sassi	RENATE
61 I.C. Moro	SEREGNO
62 I.C. Rodari	SEREGNO
63 I.C. Stoppani SCUOLA CAPO FILA	SEREGNO
64 I.I.S Bassi	SEREGNO
65 I.T.S.C.G. Primo Levi	SEREGNO
66 Liceo Parini	SEREGNO
67 I.C. Via de Gasperi	SEVESO
68 I.C. Via Adua	SEVESO
69 I.C. Paccini	SOVICO
70 I.C. Lina Mandelli	USMATE VELATE
71 I.C. Bagatti Valsecchi	VAREDO
72 I.C. Moro e Martiri via Fani	VAREDO
73 I.C. Giovanni XXIII	VEDANO AL LAMBRO

74 I.C. Verano Via Sauro	VERANO BRIANZA
75 I.C. Villasanta	VILLASANTA
76 I.C. Don Lorenzo Milani	VIMERCATE
77 IIS E. Vanoni	VIMERCATE
78 I.C. Busnago	BUSNAGO

convengono

con il presente accordo di istituire una Rete di scopo tra le istituzioni scolastiche statali e non statali della Provincia di Monza e Brianza in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento alla formazione del personale, degli alunni, dei genitori delle scuole aderenti.

Art. 1 - Premessa

1. Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. Visto il comma 1 dell'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;
3. Tenuto conto che l'Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche aderenti, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, N. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
4. Considerato che il collegamento in rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;
5. Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l'art.1 comma 66, 70 e 72, in materia di promozione a carico degli Uffici scolastici regionali della costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
6. Viste le "Linee guida per la formazione delle reti di scuole" adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 215;
7. Visto l'Accordo di Rete Generale dell'Ambito di Monza e Brianza, sottoscritto in data 10 febbraio 2014.
8. Considerato che detta Rete Generale di ambito delle scuole di Monza e Brianza, ha tra l'altro, lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale;
9. Visto l'Accordo di rete dell'Ambito di Monza e Brianza, sottoscritto in data 30/10/2016;
10. Considerato che le istituzioni scolastiche sopradette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;
11. Considerato che fin dall'a.s. 1998-1999 numerosi insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole appartenenti ai distretti scolastici 61, 62, 63 della Lombardia, hanno partecipato con attenzione, professionalità, passione e spesso con sofferenza, alla frequenza di corsi di formazione in materia di tutela dei minori per cui nel corso dell'ultimo ventennio

è stata costituita, secondo normative previgenti, la rete delle scuole "Ali per l'infanzia e l'adolescenza";

12. Visto l'accordo di Rete sottoscritto in data 25 febbraio 2016 dalle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete Ali per l'Infanzia e l'Adolescenza;
13. Visto l'accordo di Rete sottoscritto in data 18 gennaio 2017 dalle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete Ali per l'Infanzia e l'Adolescenza;
14. Richiamato il protocollo "Ali per l'infanzia" sottoscritto dalle scuole e dai comuni dagli ex distretti scolastici 61 e 62 di Desio e Seregno il 17 marzo 2005;
15. Richiamato il protocollo "Ali per l'infanzia e l'adolescenza" del 27 novembre 2021, che ha sostituito e rinnovato il protocollo "ALI per l'Infanzia" del 17 marzo 2005;
16. Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
17. Visto il comma 124 della Legge 107/2015 avente per oggetto la formazione del personale; Acquisita la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopracitate a convenire nel costituire una Rete di Scuole con l'individuazione dell'oggetto articolato in più attività e servizi, nonché del ruolo degli attori di tale accordo;

Art. 2 - Denominazione della rete, natura giuridica dei componenti

1. È istituito, in continuità con l'Accordo di rete del 18 gennaio 2017, il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche sopra indicate, che assume la denominazione di "Rete Ali per l'infanzia e l'adolescenza", di seguito sinteticamente "Rete ALI".
2. La Rete ALI è costituita dalle istituzioni scolastiche statali e non statali del primo e del secondo ciclo comprendenti scuole statali e non statali dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, dagli istituti comprensivi, della Provincia di Monza e Brianza che con il presente atto intendono aderirvi anche in una fase successiva alla sua istituzione.
3. Rimangono impregiudicate le distinte nature giuridiche delle scuole con autonomia funzionale e le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale.

Art. 3 Adesioni, obblighi, recessi, esclusioni

1. La richiesta di adesione alla Rete Ali per l'Infanzia e l'Adolescenza andrà proposta in forma scritta dal Legale Rappresentante dell'Istituzione interessata, al dirigente scolastico della scuola capofila, previa acquisizione di apposite delibere del Consiglio di Istituto e del/i Collegio/i dei Docenti della medesima Istituzione Scolastica.
2. Le adesioni alla Rete ALI comunicate successivamente rispetto alla data odierna vengono trascritte in un apposito registro istituito presso la scuola capofila della rete.

3. Il dirigente scolastico della scuola capofila accoglie la richiesta di adesione entro 5 giorni di calendario, provvedendo a formulare l'atto di accettazione e ad annotare nell'apposito Registro delle Adesioni l'avvenuta iscrizione.
4. Qualora il dirigente scolastico rilevi motivi che impediscano l'accettazione della richiesta di adesione, ne informa la scuola interessata ed invita il Comitato di Gestione a decidere in merito. Qualora il dirigente scolastico della scuola capofila non condivida la decisione assunta dal Comitato di Gestione, convocherà entro 10 giorni la Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete.
5. L'adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte della Scuola richiedente.
6. Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto, hanno l'obbligo di pagare la quota prevista nel presente atto.
7. È esclusa dalla Rete Ali l'istituzione scolastica che non provveda al pagamento della quota di adesione entro 30 giorni dalla scadenza fissata dagli organi della Rete.
8. Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto, hanno facoltà di recesso dall'accordo.
9. La richiesta di recesso è presentata dal Legale Rappresentante della Scuola interessata, in forma scritta, previa acquisizione delle relative delibere del Consiglio di Istituto e del/i Collegio/i dei Docenti della medesima Istituzione Scolastica e va trasmessa al Comitato di Gestione che decide in merito.
10. Il recesso sarà efficace al completamento delle attività avviate.
11. Qualora il dirigente scolastico rilevi motivi che impediscano la permanenza nella Rete Ali di una istituzione scolastica omissiva nei pagamenti delle quote o in altri obblighi, procede alla esclusione dalla Rete, informandone la scuola interessata.
12. Il dirigente scolastico della scuola esclusa ha diritto di formulare ricorso contro il decreto di esclusione rivolgendosi al Comitato di Gestione, che decide entro dieci giorni.

Art. 4 – Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e la realizzazione delle seguenti attività, in materia di contrasto e prevenzione dei maltrattamenti, degli abusi, del bullismo e del cyberbullismo nei confronti dei minori:

1. Formazione degli alunni, dei genitori e del personale delle scuole aderenti alla Rete ALI sulle materie relative alla tutela dei minori;
2. Promozione del raccordo tra le scuole aderenti alla Rete Ali, al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche;
3. Promozione del raccordo tra le scuole aderenti alla Rete Ali, i Comuni e le istituzioni competenti al fine di garantire l'adozione di interventi tempestivi ed efficaci a favore della Tutela e del Diritto allo studio dei minori;
4. Partecipazione della Rete a progetti promossi da enti pubblici e privati;
5. Acquisti di beni e servizi.

Art. 5 - Progettazione e gestione delle attività

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.

1. Attività tecnico-professionali.

Realizzazione di corsi, incontri, seminari, conferenze, prodotti editoriali, multimediali, siti internet al fine di migliorare la formazione del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, dei genitori e degli alunni sulle materie del maltrattamento dell'abuso, del bullismo e del cyberbullismo in danno dei minori.

2. Attività istruttorie e di gestione.

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente quali pubblicazione di bandi per l'assegnazione di incarichi e servizi, gestione della comunicazione, tramite via telematica e pubblicazione del sito internet della rete.

Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di attuazione amministrativa. Le attività di gestione amministrativa riguardano sia le attività deliberative che le attività meramente esecutive quali:

- a) partecipazione a bandi promossi da enti pubblici e privati al fine di acquisire finanziamenti utili alla realizzazione delle iniziative formative e gestionali;
- c) nomina dei relatori;
- b) assegnazione di incarichi e servizi.

3. Risorse professionali (interne e esterne).

Individuazione delle risorse professionali interne o esterne, qualificazione e formazione continua del personale scolastico in materia di prevenzione dell'abuso e del maltrattamento, del bullismo e del cyberbullismo.

Promozione di un servizio di consulenza legale e di supporto nella gestione delle problematiche. Ripartizione delle risorse professionali fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte.

La rete si avvale del personale interno della scuola capofila: dirigente scolastico, d.s.g.a. e personale A.T.A..

Il personale delle scuole aderenti viene coinvolto a seconda delle disponibilità e delle esigenze rilevate per l'organizzazione delle attività.

La Rete può avvalersi dell'utilizzazione di personale esterno, di tecnici, esperti, nonché coinvolgendo alunni in progetti di alternanza scuola-lavoro.

Art. 6 - Organi della rete di scopo

Sono organi della Rete ALI:

1. La Conferenza di servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete (Art. 7)
2. L'Istituto Capofila (Art. 8)
3. Il dirigente scolastico della scuola capofila (Art. 9)
4. Il Comitato di Gestione (Art. 10)
5. La Commissione di Monitoraggio (Art. 11)
6. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola Capofila (Art. 12)

Le votazioni degli organi collegiali della Rete sono sempre a scrutinio palese e, salvo specifiche necessità, in modalità remota.

Ogni seduta degli organi collegiali deve essere seguita entro dieci giorni dal relativo verbale, che deve riportare le delibere, la sintesi degli interventi dei partecipanti ed essere sottoscritto dal presidente della seduta e del segretario verbalizzante.

Tutti gli incarichi svolti dagli organi della rete sono svolti a titolo volontario e gratuito, ad eccezioni degli incarichi di servizio assegnati al D.G.S.A., al personale A.T.A. e al personale docente delle scuole aderenti.

Art. 7 - Conferenza di servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete

1. La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il potere di indirizzo, l'attività istruttoria e l'approvazione dei singoli progetti riguardanti le materie di cui al precedente art.4 competono e sono definiti in seno alla Conferenza dei Legali Rappresentanti (o dei loro delegati) delle Istituzioni Scolastiche rappresentate nella Rete.
3. Per i fatti che interessano la Rete, la Conferenza di Servizio sarà convocata periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila che la presiede e che nomina un segretario verbalizzante.
4. Le delibere approvate dalla Conferenza di servizio, sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante, sono immediatamente trasmesse a tutte le istituzioni scolastiche aderenti alla Rete entro dieci giorni dalla data della relativa seduta.
5. Nella prima seduta di ogni anno scolastico, in seno alla Conferenza di servizio, è nominato un Vicepresidente fra i dirigenti scolastici delle scuole aderenti all'accordo.
6. La Conferenza di Servizio può avvalersi della collaborazione di dirigenti scolastici in quiescenza espressamente individuati con apposita deliberazione.

7. Alla Conferenza di Servizio può partecipare il DSGA della scuola capofila che potrà intervenire in funzione dei compiti a lui affidati in riferimento all'art.12.

8. La Conferenza di Servizio può articolarsi in gruppi di lavoro settoriali per l'esame dei problemi relativi ai diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei docenti referenti delle singole scuole.

9. Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono con l'obiettivo di:

- a) determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della "rete" e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, da versare all'istituzione scolastica capofila;
- b) approvare il progetto di cui all'art. 5;
- c) adottare ogni determinazione rientrante nell' autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 5;
- d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti;
- e) nominare gli organi della rete.

Art. 8 - Istituto Capofila

1. L'I.C. STOPPANI, con sede in Seregno, assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto. La stessa Istituzione diventa sede amministrativa del bilancio della Rete.
2. La Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole individua, con motivata delibera, eventuale altra Scuola Capofila, con votazione assunta a maggioranza dei 2/3 degli aderenti.
3. Gli incarichi affidati alla scuola capofila non escludono la possibilità che altre istituzioni scolastiche possano essere utilizzate, previa decisione del Comitato di Gestione, per collaborare nell'esecuzione delle attività gestionali o tecnico operative.
 4. Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisisce al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.
 5. L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta dei contraenti. Rientrano nelle spese gestionali le retribuzioni accessorie a favore del personale interno della scuola capofila, incaricato di collaborare con il dirigente scolastico della scuola capofila.
6. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione annuale.
7. La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dal Comitato di Gestione.
8. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete Ali possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

Art. 9 – Il Dirigente scolastico dell’Istituto Capofila della Rete ALI

1. Il Dirigente scolastico pro-tempore della scuola capofila ha in capo la rappresentanza legale della rete di scopo e l’attività negoziale, che esercita nell’ambito delle disposizioni di legge.
2. In qualità di presidente il dirigente scolastico dell’Istituto capofila ha il compito di:
 - a) organizzare e presiedere le riunioni della Conferenza dei Dirigenti Scolastici, del Comitato di Gestione e degli organi interni della Rete;
 - b) mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all’interno della Rete;
 - c) promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete ed interlocutori esterni;
 - d) firmare i contratti di prestazione d’opera per le attività previste dall’accordo di rete; e curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti;
 - f) convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per il monitoraggio e la valutazione delle attività;
 - g) mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare informazioni e materiali;
 - h) tenere i contatti con il MIUR, l’USR e gli Enti Locali per lo sviluppo della rete;
 - i) rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro all’interno e all’esterno dell’amministrazione scolastica;
 - l) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
 - m) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi del piano annuale e deliberate dall’Assemblea;
 - n) curare gli aspetti amministrativi contabili della rete; i fondi derivanti dal versamento delle quote associative e da altri eventuali fonti sono depositati presso il conto bancario dell’istituto capofila.
3. In qualità di presidente Nello svolgimento dei compiti, il Presidente si avvale di persone a cui affida apposita delega.

Art. 10- Comitato di Gestione

1. In seno alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete viene istituito un Comitato di Gestione, composto da un minimo di tre o un massimo di otto eletti, composto dal Dirigente della Scuola capofila, che lo coordina, e dai Legali Rappresentanti delle Istituzioni della Rete rappresentativi delle scuole presenti nella Rete.
2. Il Comitato di gestione, che assume anche il ruolo di cabina di Regia e di Comitato scientifico in materia di aggiornamento e formazione del personale, ha compiti di coordinamento, di comunicazione, di esecuzione e di gestione delle attività progettate e approvate dalla Conferenza di Servizio.
È convocato dal Dirigente Scolastico della scuola capofila ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di almeno due componenti.
3. Sono ammessi a partecipare alle sedute del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, i dirigenti scolastici designati dalla Conferenza di Servizio.
4. Il Comitato di Gestione cura l’istruzione (predisposizione linee, strumentazioni, raccordi tra organi vari di rete, relazioni interistituzionali, bozze di intese etc) dei lavori dell’Assemblea generale opera, su deleghe specifiche, sui compiti dell’Assemblea generale, salva relativa ratifica nella prima seduta successiva mantiene i necessari rapporti con le reti locali variamente attive su tematiche specifiche.

5. La partecipazione al Comitato di Gestione viene svolta a titolo gratuito.

Art. 11 - Commissione di Monitoraggio

1. In seno alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete viene eletta una Commissione di Monitoraggio, formata da tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche ed eventualmente da consulenti esterni.
2. La Commissione di Monitoraggio rappresenta le scuole della Rete Ali nella commissione di monitoraggio istituita dal "Protocollo ALI per l'Infanzia e l'Adolescenza del 27.11.2021".
3. Le azioni operative di monitoraggio delle attività della rete possono essere sviluppate anche tramite incarico ad esperti esterni.
4. La progettazione delle attività di cui al presente articolo deve essere approvata dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete, di cui all'art. 6, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della competenza del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del progetto, quali rilevazioni, compilazioni di questionari, ricerche.

Art. 12 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola capofila

1. La gestione amministrativa della Rete è affidata al DSGA della scuola capofila.
2. Il lavoro di gestione viene riconosciuto con un compenso da definirsi a cura del Comitato di gestione attingendo ai finanziamenti previsti ai sensi dell'art. 13.
3. Altri compiti organizzativi (convocazioni, stampa degli atti, archivio....) possono essere assegnati alle scuole aderenti alla Rete.

Art. 13 - Risorse finanziarie.

1. La quota di partecipazione corrispondente all'apporto finanziario di ciascuna istituzione scolastica aderente alla Rete ALI per la realizzazione delle attività e dei servizi, compresa la quota da destinare al DSGA e agli assistenti amministrativi della scuola capofila per la gestione amministrativa, è concordata in € 200,00 da versarsi entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico. Tale somma può essere modificata con deliberazione approvata dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici con una maggioranza di almeno i due terzi delle scuole aderenti alla Rete.
2. La risorsa finanziaria fondamentale per il funzionamento della rete è data dal versamento della quota di iscrizione annuale da parte delle scuole aderenti. Sono ammessi contributi da parte di enti pubblici e privati, anche nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato.
3. I finanziamenti di cui sopra affluiscono, in tempi appropriati, nel Programma Annuale della Scuola capofila, in analogia a quanto disposto dall' art.8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.367, per la realizzazione di programmi complessi.
4. Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila trasmette alle altre Scuole della Rete copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle Istituzioni Scolastiche della Rete potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quant' altro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dell'art 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

6. In particolare, la Rete di Scuole costituirà o aderirà a Concorsi pubblici e privati, con Università, Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti, locali e territoriali, Enti pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a progettazioni e bandi per attività coerenti con le finalità della rete.

Art. 14 - Durata e scadenze

1. La durata dell'Accordo é quinquennale, a partire dalla sottoscrizione delle Istituzioni scolastiche aderenti e fino ad espressa rescissione delle stesse, con comunicazione scritta, da parte del dirigente scolastico dell'Istituto.
2. Il presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2026/27 e dovrà essere rinnovato entro il 31 agosto 2027.
3. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 15 – Controversie e Rinvii

1. Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 16 - Modificazioni e Deposito

1. Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dai 2/3 dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, in Conferenza di Servizio.
2. Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso la segreteria della Istituzione scolastica capofila e pubblicato all'Albo delle scuole aderenti alla Rete.
3. È fatto registrare in caso d'uso.
4. Il presente testo è stato approvato dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della Rete Ali con delibera n. 1 del 28 aprile 2022 e modificato all' art. 3 ("Adesioni, obblighi, recessi, esclusioni.") dal decreto dirigenziale del 28 giugno 2022, al fine di rispettare la normativa vigente, prevede l'obbligo di apposita delibera da parte del Collegio dei Docenti in materia di formazione.